

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

Decreto n. 3360 del 24 Ottobre 2016

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei (EPT III Intervento o EPT3), Lotto 8, costituito dall'Edificio Municipale Temporaneo - Magazzino Comunale del Comune di Concordia sulla Secchia (MO).

Decreto di esproprio delle aree private site nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), identificate al foglio 30, mappale 657, ed al foglio 31, mappale 180.

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012, e con i quali è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, successivamente prorogato al 31.12.2016 dal D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito in Legge n. 125 del 06/08/2015;

Visto il Decreto Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31/12/2018;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Regione Emilia-Romagna

Preso atto che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia - Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in base all'art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07 agosto 2012, il quale enuncia che "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Rilevato che, per far fronte ad ulteriori esigenze segnalate dai Comuni, a seguito di ulteriori necessità che nel frattempo si sono evidenziate, si è resa necessaria la predisposizione di un nuovo programma denominato "Edifici Pubblici Temporanei III", che accorpa edifici destinati ad espletare differenti funzioni, quali scuole e municipi;

Vista la richiesta del Comune di Concordia sulla Secchia (MO) che con nota acquisita al prot. 21085 del 20/09/2013, ha richiesto la realizzazione di una struttura da utilizzare a magazzino comunale per ospitare i mezzi e i materiali di lavoro della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, in assenza di una struttura idonea agli stessi, poiché i precedenti luoghi di ricovero erano stati dichiarati inagibili;

Rilevato che con ordinanza n. 108 del 24/09/2013 si è provveduto alla localizzazione delle aree per la realizzazione di EPT III, confermate successivamente anche con ordinanza n. 151 del 17/12/2013, ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato che gli Edifici Pubblici Temporanei III (EPT III Intervento o EPT3), costituiti da edifici municipali temporanei, e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio,

Regione Emilia-Romagna

sono comunque destinate ad una durevole utilizzazione, in relazione al tempo necessario per la ricostruzione ed il ripristino degli edifici istituzionali danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate, e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo delle strutture realizzate quali municipi (sedi degli uffici o magazzini), al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali delle Amministrazioni Comunali colpite, procedere all'esproprio delle aree individuate nel presente provvedimento;

Dato atto che a seguito dell'esperimento della procedura di gara per la realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei III (EPT III Intervento o EPT3), le strutture provvisorie sono state ultimate e ubicate sui lotti in argomento, ovvero sono attualmente in corso di realizzazione i lavori di ampliamento, richiesti dalle Amministrazioni Comunali di riferimento, nonché le operazioni di collaudo laddove ultimati;

Rilevato che per mezzo dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31/03/2014, a seguito di ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2016, (Istanza inviata con nota CR/2015/58332 del 04/12/2015, e confermata dall'Agenzia delle Entrate con nota dell'11 dicembre 2015) è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che, conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate ha elaborato le necessarie stime in apposite schede dedicate ad ogni singola proprietà oggetto di espropriazione, e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante, così come quelle realizzate per le aree interessate dal presente provvedimento;

Considerato che l'area sita nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO) al foglio 31, mappale 180 e catastalmente intestata alla MTA S.P.A., con sede in Viale dell'Industria 12, 26845 Codogno (LO), è stata inclusa nell'elenco dei beni oggetto del procedimento espropriativo per la realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei (EPT III Intervento o EPT3), promosso dal Commissario Delegato;

Preso atto che con decreti del Commissario Delegato n. 1296 del 17/07/2014 e n. 775 del 15/03/2016 è stato approvato ed integrato il progetto esecutivo dell'opera;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione dell'area in argomento;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 2129 del 07/11/2014, si è proceduto in tal senso, notificando l'indennità provvisoria determinata dalla competente Agenzia delle Entrate;

Rilevato che per la realizzazione dell'opera è stata utilizzata l'area sita in Comune di Concordia sulla Secchia (MO) e censita al foglio 30, mappale 657, adiacente a quella oggetto del procedimento espropriativo e catastalmente intestata alla medesima MTA S.P.A.;

Dato atto che la MTA S.P.A. ha acconsentito alla cessione consensuale dell'area sita in Comune di Concordia sulla Secchia (MO) e censita al foglio 30, mappale 657, convenendo che in luogo dell'atto di cessione volontaria del bene, l'Autorità Espropriante provvederà ad adottare il provvedimento di trasferimento della proprietà del bene a favore del Commissario Delegato;

Tenuto conto altresì che a seguito della notificazione effettuata alla Ditta proprietaria è pervenuta la comunicazione di accettazione dell'indennità da parte della stessa, in riferimento sia al mappale 180 che al mappale 657, e conseguentemente l'Autorità Espropriante, con decreto del

Regione Emilia-Romagna

Commissario Delegato n. 2108 del 15 luglio 2016, ha proceduto alla liquidazione dell'indennità definitiva di espropriazione e/o occupazione temporanea;

Rilevato conseguentemente che le aree oggetto del presente provvedimento di esproprio sono catastalmente individuate nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), al foglio 30, mappale 657, ed al foglio 31, mappale 180;

Considerato che gli importi della procedura in oggetto risultano ricompresi nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

Ritenuto di poter conclusivamente disporre il trasferimento al Commissario Delegato delle aree in oggetto, dando corso all'emissione del presente decreto di esproprio;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

Vista la Legge Regionale Emilia - Romagna 19 dicembre 2002, n. 37 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di espropri";

Richiamate tutte le considerazione espresse nelle premesse

DECRETA

- di disporre, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., il trasferimento, per espropriazione, del diritto di proprietà a favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, Codice Fiscale n. 91352270374, relativo agli immobili censiti al Catasto del:
 - Comune di Concordia sulla Secchia (MO), foglio 30, mappale 657;
 - Comune di Concordia sulla Secchia (MO), foglio 31, mappale 180;
- 2) di dare atto che le suddette aree risultano ad oggi catastalmente di proprietà della MTA S.P.A., C.F. e P. IVA 00828540153, con sede in Viale dell'Industria, 12, 26845 Codogno (LO);
- di dare atto che il presente provvedimento ha ad oggetto l'area sita in Comune di Concordia sulla Secchia (MO), foglio 31, mappale 180, immessa in possesso, e l'area sita in Comune di Concordia sulla Secchia (MO) al foglio 30, mappale 657, utilizzata per la realizzazione dell'opera e per la quale la MTA S.P.A. ha acconsentito alla cessione consensuale, convenendo che in luogo dell'atto di cessione volontaria del bene, l'Autorità Espropriante avrebbe adottato il provvedimento di trasferimento della proprietà a favore del Commissario Delegato;
- 4) di dare atto che, a fronte del trasferimento di cui al precedente punto 1), la proprietà è stata indennizzata mediante bonifico bancario, come concordato nel rispettivo atto di accettazione, e disposto con decreto del Commissario Delegato n. 2108 del 15 luglio 2016. L'indennità di espropriazione base, per l'area espropriata, ammonta ad € 21.488,00 (diconsi euro ventunomilaquattrocentottantotto/00), al netto delle maggiorazioni di legge, nonché dell'indennità per l'occupazione temporanea;
- 5) di dare atto che il passaggio della proprietà avviene sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento di espropriazione sarà notificato ed eseguito;



- 6) di dare atto che il presente provvedimento sarà:
 - a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;
 - b) trascritto nei registri immobiliari;
 - c) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna Agenzia delle Entrate di Bologna;
 - d) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio competente;
 - e) pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- 7) di dare atto, altresì, che al presente provvedimento si applica la disposizione di cui all'art. 25 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii.;
- 8) di dare atto che il presente decreto, ai sensi degli artt. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 e ss.mm.ii (come altresì affermato dall'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa con parere del 10 novembre 2011, prot. n. 954-155563/2011), sarà iscritto nel "Repertorio degli atti e contratti Struttura commissariale straordinaria L. 135/2012 Eventi sismici 2012" tenuto dall'Autorità Espropriante;
- 9) di dare atto che agli effetti fiscali si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/02/14 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23";
- 10) di autorizzare la spesa necessaria per effettuare la notifica del presente provvedimento, mediante bonifico all'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna, secondo gli importi quantificati ed indicati dagli uffici all'uopo preposti che saranno liquidati con successivo provvedimento;
- 11) di dare atto che le spese di notifica risultano ricomprese nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Bologna;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, al Tribunale Amministrativo competente ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- 13) di dare atto infine che l'intero fascicolo della procedura espropriativa è conservato nell'archivio dedicato agli eventi sismici 2012 Regione Emilia-Romagna Fiera District Bologna.

Bologna

Stefano Bonaccini (Firmato digitalmente)